



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Romagnese (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. - Chiusura dell'istruttoria.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emerse talune situazioni meritevoli di attenzione che tuttavia, anche alla luce delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria con riguardo al rendiconto dell'esercizio 2020, non richiedono l'assunzione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, l'archiviazione dei questionari sui rendiconti 2017, 2018 e 2019.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) di adottare tutte le misure necessarie a rafforzare stabilmente la riscossione delle entrate, curando la pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e la realizzazione dei residui attivi;
- 2) di curare lo smaltimento dei residui passivi, riconducendo i tempi dei pagamenti entro i limiti di legge;
- 3) di prestare particolare attenzione alla determinazione e alla composizione del risultato di amministrazione, al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario e al ripiano del disavanzo da FAL emerso nel 2020, anche avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale 29 aprile 2021, n. 80;



CORTE DEI CONTI

- 4) di effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle passività potenziali, già presenti oppure a rischio di insorgenza, al fine di prevenire il ricorso alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- 5) di curare la programmazione dei flussi di cassa, anche al fine di ricondurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria entro i limiti che le sono propri, adottando ogni misura utile a far fronte ai disallineamenti tra acquisizione delle entrate ed erogazione delle spese. Dopo il rilievo di questa Sezione in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016 (deliberazioni n. 117/2018/PRSE del 12 aprile 2018 e 264/2018/PRSE del 1° ottobre 2018), infatti, l'amministrazione comunale ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nel triennio 2017-2019, e nell'esercizio 2019 per complessivi € 412.420,42;
- 6) di attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, rivolta a tutte le tipologie di entrata per le quali è prevista, dando «*adeguata illustrazione*» delle ragioni che hanno portato all'esclusione di eventuali poste creditorie dal computo del fondo. Occorre ricordare, infatti, che il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità costituisce un istituto fondamentale della nuova contabilità finanziaria, finalizzato a evitare, in un'ottica di prevenzione di futuri squilibri di bilancio, che l'ente locale, per finanziare le proprie uscite, possa utilizzare entrate per le quali è incerto l'effettivo incasso. Si raccomanda di subordinare la quantificazione fondo allo studio dell'andamento della riscossione negli ultimi cinque esercizi rispetto al rendiconto.

Alla verifica di questi e degli altri aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2020.

L'amministrazione comunale è inoltre invitata, per il futuro, alla tempestiva osservanza di tutti gli adempimenti di trasmissione e di pubblicazione previsti per legge. Nel corso dell'esame istruttorio è infatti emersa la mancata trasmissione alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nel corso degli esercizi 2017 e 2018, e la mancata pubblicazione delle spese di rappresentanza dell'esercizio 2019; né risultano trasmesse alla Sezione le deliberazioni del consiglio comunale relative alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre degli esercizi 2017, 2018 e 2019. L'amministrazione comunale dovrà provvedere alle predette trasmissioni tramite ConTe e pubblicazioni sul sito istituzionale, dandone notizia allo scrivente magistrato istruttore entro sette giorni dal ricevimento della presente.

In merito, si ricorda, infatti, che:

- l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che «*le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227*



CORTE DEI CONTI

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale»;

- l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Le deliberazioni e gli eventuali piani di razionalizzazione devono essere trasmessi anche alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI